

14.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1987

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	PAG.
ARNABOLDI: Sulla legittimità dei compiti e delle attribuzioni del gruppo di lavoro handicappati del provveditorato agli studi di La Spezia e sui criteri di assegnazione dei posti di sostegno (4-01285) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	396	GASPARI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>) 405
BASSANINI: Sulle misure che si intendono assumere per consentire una corretta e proficua utilizzazione degli obiettori di coscienza assegnati alla protezione civile, con particolare riferimento a quelli in servizio presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto (Roma) (4-02665) (risponde GASPARI, <i>Ministro per il coordinamento della protezione civile</i>)	398	FERRARINI: Per un intervento volto a fornire di adeguate attrezzature l'istituto tecnico industriale di Fidenza (Parma) (4-02598) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 406
BERTUZZI: Per l'adozione di provvedimenti finalizzati a porre termine alla concessione di interviste su indagini giudiziarie da parte dei magistrati (4-03016) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	403	LUCENTI: Per la requisizione temporanea dei locali necessari a garantire lo svolgimento di regolari attività didattiche nella scuola materna ed elementare del circolo didattico A. Diaz di Catania (4-01879) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>) 407
BIONDI: Sulle iniziative allo studio per la liberazione dei tecnici italiani Pasquale Di Maria e Goffredo Chiappini, trattenuti dalle autorità libiche (4-01790) (risponde RAFFAELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	404	MARRI: Per un intervento presso il Governo del Cile volto ad ottenere la scarcerazione del cittadino italiano Alfaro Bassano (4-01405) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 407
CARADONNA: Per un intervento volto a garantire la sollecita costruzione della pista per il ricollegamento dell'alta Valtellina (4-02090) (risponde		MONTECCHI: Per l'immediata copertura dei posti vacanti di personale amministrativo presso la pretura di Scandiano (Reggio Calabria) (4-01465) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 409
		NICOTRA: Sulla ventilata soppressione degli uffici del registro di Lentini, Noto ed Augusta (Siracusa) (4-00042) (risponde GAVA, <i>Ministro delle finanze</i>) 409
		PARLATO: Sulla decisione della Gran Bretagna di creare nel suo territorio

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1987

PAG.	PAG.		
<p>altri sei porti franchi e sull'opportunità di istituirne anche in Italia, e segnatamente a Napoli e Cagliari (4-00080) (risponde GAVA, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>	<p>410</p>	<p>tare il ripetersi di episodi come quello verificatosi la notte di sabato 4 luglio 1987 nel carcere milanese di San Vittore, in cui quattro giovani detenuti sono morti bruciati e che nel nuovo carcere di Opera si riproducono le condizioni di invivibilità esistenti nel carcere di San Vittore (4-00357) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	<p>414</p>
<p>PARLATO: Sull'esito del procedimento penale avviato dalla procura della Repubblica di Napoli in relazione ad eventuali manipolazioni delle liste di disoccupati appartenenti alla categoria ex ANCIFAP e monumentalisti, da utilizzare presso strutture pubbliche napoletane (4-00706) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	<p>411</p>	<p>SOSPURI: Per l'integrazione dell'indennità di buonuscita liquidata a Guido Bazzanella, residente a Bolzano (4-01875) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	<p>415</p>
<p>PARLATO: Per un intervento volto a stabilire con chiarezza l'entità dell'indennità riconosciuta ai presidenti degli enti portuali con il decreto 5 ottobre 1984 del Ministero della marina mercantile (4-00794) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)</p>	<p>411</p>	<p>STAITI di CUDDIA delle CHIUSE: Sul comportamento della procura della Repubblica di Milano in merito al presunto coinvolgimento dell'ingegner Carlo De Benedetti nella vicenda del vecchio Banco Ambrosiano (4-00473) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	<p>415</p>
<p>PIRO: Sull'interdizione dell'accesso alla scuola alla bambina Giovanna Di Benedetto di Montemillette (Avellino) (4-02164) (risponde GALLONI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)</p>	<p>412</p>	<p>TASSI: Sui motivi della mancata corresponsione agli agenti di custodia degli aumenti previsti dal nuovo contratto di lavoro delle forze di polizia (4-00009) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	<p>417</p>
<p>RONCHI: Sulla natura del carico e della missione del mercantile <i>Jolly Rubino</i> (4-01291) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)</p>	<p>412</p>	<p>TASSI: Per il ricovero di Giorgio Giuseppe, attualmente detenuto nel carcere di Alessandria, presso il centro clinico della casa circondariale di Parma (4-00857) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) ...</p>	<p>417</p>
<p>RUSSO FRANCO: Sulle circostanze che hanno portato alla morte nel carcere di Rebibbia in Roma del signor Salvatore Altena, originario della provincia di Sassari (4-00227) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)</p>	<p>413</p>	<p>TASSI: Sull'opportunità di restituire in uso agli acquirenti gli autoveicoli giapponesi illegalmente smerciati dal signor Del Vecchio, in attesa della conclusione del procedimento giudiziario in corso presso il tribunale di Verbania (Novara) (4-01254)</p>	
<p>SERVELLO: Sui provvedimenti adottati o che si intendono adottare per evi-</p>			

X LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 1987

	PAG.		PAG.
(risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	418	richiesta la laurea (4-00402) (risponde AGNELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	419
TEALDI: Per la sollecita emanazione del decreto di attuazione della legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il riconoscimento di titoli abilitativi all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie per le quali non sia		VALENSISE: Sulla veridicità delle notizie relative ad una dismissione dell'azienda SNAM di Vibo Valentia Marina (Catanzaro) (4-00091) (risponde GRANELLI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	420

ARNABOLDI E TAMINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) in dettaglio, quali siano i compiti e le attribuzioni del Gruppo di Lavoro Handicappati del Provveditorato agli studi della Spezia, presieduto dall'ispettore tecnico periferico dottor Chiappini; se fra i suoi poteri e le sue attribuzioni rientri quello di classificare i bambini portatori di *handicap* in tipologia d'intervento diversa da quella di cui alla diagnosi funzionale e/o diversa da quella richiesta dai direttori didattici; se in questo modo di agire, al contrario, non siano ravvisabili abusi; infine se tali abusi non siano preordinati a danneggiare una categoria di docenti (supplenti specializzati) a favore di un'altra categoria (D.O.A. non specializzati);

2) in dettaglio, i motivi per cui non sono state aperte le seguenti graduatorie: AS 86/87 (anno scolastico) aspiranti supplenze posti sostegno minor-vista scuole elementari; AS 87/88 come sopra ed inoltre aspiranti supplenze posti sostegno minor-udito scuola materna; inoltre in dettaglio, i motivi per cui sono state dichiarate esaurite le seguenti graduatorie: AS 86/87 come sopra ed inoltre aspiranti supplenze posti sostegno minor-udito scuola elementare;

3) se risulti che nel Provveditorato di La Spezia vengono a volte nominati insegnanti non specializzati su posto di sostegno senza rispettare le tassative precedenti di cui all'articolo 20 del testo coordinato OOMM sulle utilizzazioni attualmente in vigore (si chiede qui di verificare il caso di tale ins. D'Amico.

D.O.A. scuola materna di via Firenze (città), sostegno a minorati udito, risulterebbe procedere senza titolo alcuno di specializzazione);

4) in che modo si cerchi di tutelare i diritti di insegnanti maggiormente specializzati per il sostegno a portatori di *handicap*, come previsto legge 517/77, e decreto ministeriale 24 aprile 1986, decreto del Presidente della Repubblica 970/75, ecc;

5) in dettaglio, quali siano i motivi dell'allontanamento del dottor Pietro Ilardo dall'ufficio Integrazione Handicappati a partire dal 1° agosto 1987, inoltre come mai sia stato possibile sostituirlo con persona, magari pur competente ma minormente qualificata;

6) se il ministro sia a conoscenza se, ed eventualmente a che titolo l'insegnante Cappiello, che attualmente sostituisce il dottor Ilardo, sia coinvolta nel procedimento penale giacente in Procura a La Spezia a carico del dottor Carpinelli Armando (Provveditore della Spezia), per interesse privato in atti di ufficio e/o altri reati (assieme ad altri);

7) che cosa il ministro intenda fare per porre fine a tale situazione di disagio, poca chiarezza e, molto probabilmente, abuso. (4-01285)

RISPOSTA. — *I compiti dei gruppi di lavoro cui ha fatto riferimento l'interrogante, hanno costituito oggetto di dettagliate istruzioni, a suo tempo impartite da questo Ministero con le circolari n. 227 del 1975, n. 199 del 1979, n. 258 del 1983 e con l'ordinanza n. 194 del 1986.*

I suddetti compiti si concretizzano, in sostanza, in un'attività di consulenza pedagogico-didattica e di coordinamento, di cui il provveditore agli studi si avvale per promuovere le iniziative dirette all'integrazione degli alunni portatori di handicap nell'ambito della provincia.

Compiti non dissimili vengono svolti dal gruppo di lavoro costituito presso il provveditorato agli studi di La Spezia, il quale, in conformità delle precisazioni fornite dal dirigente di quell'ufficio scolastico, cura i contatti con la varie scuole, con gli enti locali e con le unità sanitarie competenti nel territorio, delle cui diagnosi tiene conto nel proporre, in relazione alla gravità e tipologia degli handicap, l'istituzione dei posti di sostegno.

In vista di tale obiettivo, sono state pertanto tenute nella dovuta considerazione relativamente ai casi segnalati, le proposte avanzate dai presidi e dai direttori didattici, anche se, in considerazione della presenza nella scuola dell'obbligo di alunni affetti da menomazioni plurisettoriali (psichiche, fisiche, sensoriali, uditive, visive, motorie, affettive), il gruppo di lavoro ha ritenuto — in ciò confortato dai chiarimenti contenuti nella circolare ministeriale del 3 settembre 1985, n. 250 — di non attribuire eccessiva importanza alla classificazione tipologica dell'handicap, quanto piuttosto all'analisi ed alla conoscenza del soggetto che ne è portatore ed alla definizione dei suoi bisogni.

Accogliendo integralmente le proposte in tal senso formulategli, il competente provveditore agli studi ha proceduto quindi ad istituire i posti di insegnante di sostegno nel numero e secondo le tipologie ritenuti necessari.

In ordine al secondo punto dell'interrogazione, lo stesso provveditore agli studi ha chiesto che la mancata compilazione, nell'anno scolastico 1986-87, delle graduatorie per posti di sostegno a favore dei minorati della vista, per la scuola elementare e materna determinata dalla carenza di aspiranti in possesso dello specifico titolo.

Per l'anno scolastico 1987-88 non è stato più possibile riaprire la graduatoria per posti di sostegno ai minorati dell'udito

(nella scuola elementare), in quanto, dopo il suo esaurimento nell'anno scolastico 1986-87, non risultavano ulteriori posti da conferire a titolo di supplenza annuale.

Quanto alle altre graduatorie non riaperte, il titolare dell'ufficio scolastico ha fatto presente che nessuna domanda di aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione era pervenuta all'ufficio medesimo entro il termine del 30 aprile 1987, previsto dall'apposita ordinanza ministeriale.

Premesso, comunque, che i posti di sostegno devono essere prioritariamente attribuiti a docenti specializzati, anche se solo supplenti, si osserva che le deroghe in materia operate dal provveditore agli studi di La Spezia a favore di due docenti delle dotazioni organiche aggiuntive — nominate su altrettanti posti per minorati dell'udito, rispettivamente, nella scuola materna e nella scuola elementare — si sono rese necessarie, nel primo caso, per la mancata presentazione di domande specifiche entro i termini regolamentari e, nel secondo, a seguito di rinuncia dell'unico aspirante a supplenza fornito di titolo specifico.

In ordine, per altro, al quesito posto al quarto punto dell'interrogazione si deve far presente che la normativa applicativa degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 non prevede una graduazione dei titoli di specializzazione, tanto che l'articolo 25 dell'ordinanza ministeriale n. 194 del 1986 e successive integrazioni attribuiscono la stessa validità giuridica ai titoli polivalenti, ai titoli monovalenti conseguiti anteriormente al decreto ministeriale 24 aprile 1986 e, a determinate condizioni, anche a quelli conseguiti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 970.

Relativamente al punto 5, il dirigente dell'ufficio scolastico ha precisato che il dottor Pietro Ilardo — insegnante elementare, già utilizzato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1982 — con effetto dal 1° settembre 1987 ha riassunto servizio presso la scuola di titolarità, non essendosi ravvisata l'opportunità, per addebiti penali contestatigli, di un'ulteriore utilizzazione.

Lo stesso provveditore agli studi ha, per altro, escluso che l'insegnante Roberta Cappiello sia coinvolta nel procedimento penale a propria carico, facendo presente che la predetta è stata chiamata a svolgere, tra l'altro, anche i compiti già attribuiti al dottor Ilardi solo in virtù di una comprovata lealtà ed affidabilità.

In relazione, infine, ad una comunicazione giudiziaria notificatagli per effetti connessi all'esercizio delle proprie funzioni, il medesimo dirigente scolastico, che della questione ha debitamente informato questo Ministero, ha assicurato di aver dichiarato al magistrato la propria disponibilità per tutti gli accertamenti del caso.

In attesa, pertanto, che la vicenda sia chiarita non si ritiene che, al momento, si rendano necessari interventi da parte di questa Amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

BASSANINI, ANDREIS, PROCACCI, NICOLINI, LA VALLE, BALBO, LEVI BALDINI, AGLIETTA E TESTA ENRICO. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e della difesa. — Per conoscere — premesso che*

l'attuazione della convenzione siglata ai sensi dell'articolo ... della legge n. 772 del 1972 tra Ministero della difesa e Ministero della protezione civile per l'assegnazione a quest'ultimo di un numero massimo di 500 obiettori di coscienza ha messo in luce una strutturale inadeguatezza delle strutture della protezione civile e la sostanziale irregolarità della gestione delle assegnazioni la parte della Direzione generale « Levadife » in quanto:

a) gli obiettori in servizio civile presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto — unica struttura della Protezione civile destinata all'accoglienza degli obiettori — sono stati per un periodo di alcuni mesi scarsamente utilizzati (non sarebbero stati nemmeno definiti i « piani d'impiego » richiesti obbligatoriamente

mente a tutti gli enti convenzionati da parte del Ministero della difesa) per poi essere inviati nel luglio 1987 a prestare servizio presso il Parco Nazionale dello Stelvio mediante il ricorso al « distacco », in condizioni di ambiguità circa mansioni e finalità della loro presenza nelle zone colpite dall'alluvione del luglio 1987 ed infine ricondotti a Castelnuovo di Porto e costretti a usufruire di una licenza nella seconda metà del mese di settembre;

b) la struttura della Protezione civile « Centro polifunzionale » di Castelnuovo di Porto assorbe una quantità ingente di risorse finanziarie a fronte di una utilizzazione per i fini istituzionali del Dipartimento medesimo generalmente giudicata insufficiente;

c) non viene rispettato da parte della Direzione generale « Levadife » il criterio disposto dallo stesso Ministero della difesa con circolare LEVA-9 del 20 dicembre 1986 secondo il quale « l'assegnazione degli obiettori sarà effettuata nel rispetto delle richieste dei giovani, sempre che vi sia disponibilità di posti presso gli enti che effettuano il tipo di servizio nell'area vocazionale indicata », criterio espressamente adottato a seguito della risoluzione approvata dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati il 26 novembre 1986 con la quale si impegnava fra l'altro il Governo « a rispettare nell'ambito delle assegnazioni, le aree vocazionali espresse dagli obiettori secondo le indicazioni dell'articolo 3 della convenzione tipo, che prevede come prassi normale l'intesa con l'ente assegnatario; a favorire con sollecitudine il trasferimento degli obiettori già precettati in ossequio a detti criteri »;

d) gli obiettori assegnati al centro polifunzionale vengono frequentemente sottoposti a trattamenti intimidatori da parte del funzionario civile responsabile della loro « direzione », mediante il ricorso ripetuto al richiamo disciplinare, accompagnato dalla minaccia di « deferimento agli organismi competenti per la

revoca del beneficio del servizio civile » per motivazioni il cui tenore può essere testualmente esemplificato nel modo che segue:

malgrado i ripetuti richiami verbali Ella ha persistito nell'indossare pantaloni corti anche in aula anche nel corso delle lezioni contravvenendo alle disposizioni impartite (richiamo ad obiettore del 10 luglio 1987);

Ella, nel visitare la mostra fotografica allestita a cura del corpo volontari della CRI (...) ebbe a proferire frasi di commento non propriamente rispettose, ed anzi irridenti circa il contenuto delle immagini esposte, come al sottoscritto riferito anche da un dirigente del corpo volontari della CRI che tali frasi aveva ascoltato (...) (richiamo ad obiettore del 28 luglio 1987);

fu chiesta a lei ed agli altri dal funzionario addetto ai corsi, dottor Forino, il motivo dell'assenza dalla lezione in atto ed Ella ebbe a rispondere che li si trovava per fumare una sigaretta. Alla ulteriore domanda rivolta dal Funzionario, se, per allontanarsi Ella avesse chiesto il permesso al dipendente del Centro, signor Bocale (presente in aula e incaricato di accompagnare gli obiettori alle lezioni) Ella non rispose, mentre invece alla osservazione rivolta dalla dottoressa Villa, capo della segreteria del Centro, che fumare fuori dell'aula durante una lezione non costituisce un diritto Ella ebbe a replicare con prontezza e con evidente animosità che però ciò neanche era vietato (...) si ravvisa nel suo comportamento una scarsa consapevolezza del dover uniformarsi alle disposizioni che regolano sia la sua posizione di obiettore di coscienza, sia quella di soggetto facente parte del Dipartimento per la protezione civile, nonché una carente volontà di seguire attentamente i corsi di formazione (richiamo ad obiettore del 28 luglio 1987);

nella mattina del giorno 8 agosto 1987 in Vezza d'Oglio, mentre altri colleghi della Signoria vostra si rifiutavano di salire sugli automezzi per raggiungere le

altre località di impiego, Ella fu vista dal sottoscritto mentre scattava una fotografia comprendente il sottoscritto stesso ed il brigadiere Pigozzo che reiteravano la disposizione di partenza per le località designate per ciascuno dalla Direzione del Parco nazionale dello Stelvio. All'ordine impartito dal brigadiere e ripetuto dal sottoscritto di consegnare il rullino, Ella oppose dapprima diniego, e, solamente dopo reiterate intimazioni, Ella si decise ad ottemperare all'ordine proveniente da due funzionari, cui Ella deve obbedienza (richiamo ad obiettore dell'8 agosto 1987);

e) che, durante la permanenza a Vezza d'Oglio, gli obiettori sarebbero stati rinchiusi in una stanza, costretti ad uscire uno alla volta, al fine di impedire possibilità di consultazione reciproca, e sarebbe loro stato richiesto di firmare un documento dal seguente contenuto: come è ben noto alla SV in seguito alle disposizioni emanate dal signor ministro per la protezione civile ella è distaccata presso l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio per l'impiego temporaneo in attività connesse con i compiti di protezione civile, stante la situazione di emergenza in atto nella zona. Poiché la SV sta per essere avviata nella località prescelta per l'impiego dell'ufficio amministrativo del Parco nazionale dello Stelvio, ove non ritenga di voler eseguire le predette disposizioni dovrà esplicitare subito per iscritto i motivi per i quali si rifiuta di ottemperare alle medesime. A fronte del rifiuto di firmare gli obiettori sono stati singolarmente richiamati (il richiamo è stato inviato anche alla competente procura della Repubblica) a un più corretto comportamento, avendo ella rifiutato di firmare nel pomeriggio del 7 agosto 1987, l'allegato foglio di diffida sottoposto personalmente e singolarmente dal sottoscritto (...) funzionario addetto all'impiego degli obiettori in servizio presso il centro polifunzionale, cui ella, secondo le vigenti disposizioni deve obbedienza —:

quali misure i ministri interrogati intendano adottare per una più corretta e proficua utilizzazione degli obiettori asse

gnati alla protezione civile e per un uso produttivo del Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto;

se la convenzione stipulata tra il ministro per il coordinamento della protezione civile e il Ministero della difesa faccia esplicito riferimento alle indicazioni di cui all'articolo 3 della « convenzione tipo » e, in caso contrario, per quale motivo le amministrazioni in questione abbiano ritenuto di derogare alla circolare del 20 dicembre 1986, proprio in riferimento ad una convenzione che prevede un elevato numero di assegnazioni;

per quale motivo la quasi totalità degli obiettori assegnati all'amministrazione della protezione civile siano stati precettati al di fuori del rispetto delle disposizioni in questione; e per quale motivo gli obiettori siano stati inviati in un centro posto sotto la direzione di personale militare (generale Andrea Berardesca), in evidente contrasto con lo spirito della legge n. 772 del 1972 e con le condizioni di flessibilità organizzativa e disciplinare necessarie alla prestazione di servizio utile alla collettività;

per quale motivo siano state ricusate le istanze di riassegnazione presentate dagli obiettori in servizio presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto successivamente all'emanazione della circolare del 20 dicembre 1986 e nonostante i pareri favorevoli espressi dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, che si è dichiarato in ripetute occasioni, con proprie lettere inviate alla « Direzione Levadife » non in grado di utilizzare l'obiettore in questione nell'area vocazionale espressa dallo stesso;

se i ministri interrogati siano a conoscenza del pressoché quotidiano uso intimidatorio fatto dal funzionario responsabile degli obiettori in questione del richiamo disciplinare nei confronti degli obiettori stessi per motivazioni risibili e comunque di dubbia validità in quanto poste in relazione a comportamenti e avvenimenti che difficilmente potrebbero es-

sere configurati come gravi violazioni degli obblighi derivanti dallo *status* di obiettore di coscienza, e che hanno indotto tre degli obiettori ad iniziare dal 30 luglio 1987 uno sciopero della fame, preso atto anche della indisponibilità manifestata dal ministro per il coordinamento della protezione civile nell'incontro con gli obiettori del 3 agosto 1987;

se risponda a verità che come denunciato anche dalla stampa, gli obiettori siano stati sottoposti ai trattamenti intimidatori sopra menzionati al punto e) durante la loro permanenza nella caserma delle guardie forestali a Vezza d'Oglio da parte del responsabile obiettori della protezione civile e dei carabinieri del luogo;

se risponda al vero che la partenza degli obiettori per il Parco nazionale dello Stelvio è stata comunicata con ordine firmato dal funzionario della protezione civile addetto agli obiettori, non datato e non protocollato, e quale significato vada attribuito alle affermazioni del predetto funzionario secondo le quali le disposizioni del ministro da cui discendeva l'ordine in questione sono coperte da « segreto ministeriale »; che la partenza sia avvenuta senza i necessari vaccini né controllo medico; che agli obiettori siano state assegnate nel Parco nazionale dello Stelvio mansioni altamente rischiose in assenza di specifica formazione;

se non ritenga il ministro per il coordinamento della protezione civile indispensabile, al fine di consentire il ristabilimento del necessario clima interno di cooperazione, consentire una direzione non gerarchica delle attività di questi ultimi, e, nell'immediato, promuovere una revisione degli attuali incarichi individuali che comportano la direzione degli obiettori nell'ambito della competente struttura della protezione civile;

se non ritenga il ministro per il coordinamento della protezione civile necessario fornire al Parlamento un dettagliato rendiconto della gestione finanziaria del Centro polifunzionale di Castelnuovo di

Porto relativa sia alla destinazione effettiva delle somme stanziare dall'articolo 10, terzo comma, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 e poste a carico del fondo per la protezione civile) sia alla giustificazione delle spese, con particolare riguardo alla gestione della mensa ed ai relativi costi;

anche in relazione al quesito da ultimo posto, se risponda al vero, come affermato dalla stampa, che le licenze, anche ordinarie, agli obiettori distaccati presso il centro vengono assegnate solo nei periodi dell'anno in cui la mensa è chiusa (e la società che la gestisce non potrebbe comunque incassare il rimborso relativo ai pasti consumati dagli obiettori da parte del Ministero della difesa); che a fronte del rifiuto di usufruire di detto servizio da parte degli obiettori sia stata loro presentata formale diffida, e per quale motivo;

se non ritenga, infine, di favorire una visita dei parlamentari interessati al Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, al fine di prendere diretta conoscenza delle condizioni di gestione e organizzazione del Centro, anche mediante un incontro diretto con i dirigenti e gli obiettori in servizio presso il Centro.

(4-02665)

RISPOSTA. — Sulla scorta di quanto comunicato dal direttore del centro polifunzionale, si risponde indicando i capoversi corrispondenti a quelli dell'interrogazione:

A) Non risponde al vero quanto asserito. Infatti gli obiettori di coscienza sono stati utilizzati parzialmente solo nel primo mese dalla loro permanenza, per motivi organizzativi legati al nascente centro polifunzionale. Successivamente, furono impiegati in diverse attività, quali la stesura di un regolamento della loro attività presso il centro, una programmazione dei corsi da effettuare e, a partire dai primi di giugno 1987, hanno partecipato, con scarso interesse, a dei corsi di pronto soccorso e intervento sociale organizzati da docenti della

Croce rossa italiana. L'impiego degli obiettori presso il parco nazionale dello Stelvio ha costituito la logica continuazione, sul piano pratico, di quanto insegnato teoricamente nei corsi predetti. Tale dissacco, per altro, è previsto dal prontuario del Ministero della difesa dell'agosto 1987 - paragrafo 7 - distacco temporaneo.

Si precisa, inoltre, che il piano di impiego non riguarda gli obiettori assegnati, il cui servizio è regolato da accordi fra ministri e non da convenzione con enti non statali, così come disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139 in attuazione della legge n. 772 del 1972.

B) Il centro polifunzionale avviato nel gennaio 1987, è un complesso molto esteso essendo composto da sei edifici per un totale di 160 mila metri quadrati coperti e, quindi, inizialmente, la sua attività è stata ridotta. Attualmente, presso il centro, sono stoccati e gestiti i seguenti materiali di pronto impiego: 3.770 roulottes; 967 case containers; 117 moduli abitativi monofamiliari; 40 moduli abitativi bifamiliari; 34 moduli di servizio e sei case telescopiche.

Tutto il materiale predetto viene regolarmente movimentato, controllato e mantenuto.

C) Per tale risposta non si hanno elementi non essendo di competenza di questo Dicastero quanto richiesto dagli interroganti.

D) Il funzionario responsabile degli obiettori di coscienza, distaccato dalla Corte dei conti, si è sempre distinto per correttezza, educazione ed equilibrio, ed i testi dei richiami (fino ad agosto 1987 in numero totale di sei così come riportati dagli interroganti, hanno un ben diverso significato, se inseriti in un contesto generale di comportamenti irridenti nei confronti dei docenti dei vari corsi e del personale del centro polifunzionale. Si cita, a tal proposito, il caso del dottor professore Massimo Barra, notissimo esperto di problemi di tossicodipendenza, presidente del gruppo esperti della C.R.INT. (Croce rossa internazionale) sulla tossicodipendenza,

il quale, intervenuto per tenere agli obiettori una lezione sulla predetta materia, decise di abbandonare l'aula ritenendo inutile rivolgersi a persone che non mostravano alcun interesse, arrivando ad essere persino ostili e scorretti. In quella occasione fu richiamato uno degli obiettori distintosi più degli altri per il pessimo comportamento (di tale richiamo non si fa menzione nell'interrogazione).

Per quanto riguarda il menzionato richiamo del 28 luglio 1987, si precisa che esso fu motivato dal fatto che ci furono delle risa e dei lazzi da parte degli obiettori rivolti a delle fotografie che rappresentavano momenti tragici dei terremoti nel Friuli e nell'Irpinia.

Il richiamo elevato ad altro obiettore va visto nel quadro generale del comportamento prevenuto ed ostile, tenuto anche in occasione del corso per istruttori di protezione civile per i volontari ed i pionieri della CRI (Croce rossa italiana) ed al quale, su precisa disposizione di questo Dipartimento, parteciparono anche gli obiettori di coscienza al fine di completare la loro coscienza di protezione civile.

Il richiamo ad obiettore dell'8 agosto 1987, relativo alle fotografie, fu originato da un episodio ben diverso. Infatti, mostrando, more solito, la più assoluta mancanza di sensibilità, gli obiettori si erano rifiutati di salire sui mezzi che li avrebbero condotti nei luoghi di impiego e fu necessario l'intervento dei carabinieri per far eseguire le disposizioni di partenza. Uno degli obiettori, nell'intento di far perdere del tempo ai carabinieri, durante tale operazione, scattò delle foto al brigadiere Pigozzo, che si trovava in divisa e nell'esercizio delle proprie funzioni. Quest'ultimo chiese all'obiettore di consegnare la pellicola con le foto scattate e, solo dopo reiterate insistenze e la minaccia di condurlo in caserma, ricevette il rullino impressionato. Il richiamo fu quindi inevitabile.

E) L'episodio di Vezza d'Oglio richiamato nell'interrogazione, secondo il quale gli obiettori sono stati rinchiusi in una stanza della caserma delle guardie forestali non corrisponde a verità. Infatti gli obiettori furono riuniti in una sala, per altro

con la porta aperta sul giardino della palazzina, per ricevere, uno per volta dal funzionario responsabile, una lettera nella quale si ribadiva il distacco presso il parco nazionale e si chiedeva ad ognuno di adempiere alle disposizioni ed, in caso contrario, di indicarne i motivi per iscritto.

Per quanto concerne le altre questioni poste nell'interrogazione si danno le seguenti risposte:

1. la utilizzazione degli obiettori potrebbe essere più proficua e produttiva nell'ambito della protezione civile, qualora essi mostrino una maggiore disponibilità alla collaborazione tenuto conto delle imprescindibili esigenze organizzative.

2. L'accordo tra il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e il ministro della difesa esula dall'ambito dell'applicazione dell'articolo 9 della convenzione tipo. Infatti tale disposizione riguarda le convenzioni stipulabili tra l'Amministrazione della difesa ed organismi estranei alla pubblica amministrazione, giusta quanto si desume dal combinato disposto degli articoli 19 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1977, n. 1199.

D'altra parte l'assegnazione degli obiettori al centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto fu disposta dal Ministero della difesa proprio in base ai criteri fissati con la circolare 20 dicembre 1986. Al riguardo di deve precisare che la preferenza espressa dai singoli obiettori non costituisce un vincolo inderogabile per l'Amministrazione della difesa. Questa deve procedere ad una valutazione globale delle esigenze rilevabili nel periodo in cui si devono disporre le destinazioni di servizio degli obiettori presenti. In difetto di una integrale corrispondenza tra le scelte espresse dagli obiettori e le esigenze di servizio rilevate è giustificata l'assegnazione degli obiettori stessi al centro polifunzionale, tenuto conto della preordinazione di tale complesso all'assolvimento di finalità solidaristiche.

3. Nessuna norma preclude che gli obiettori prestino la loro opera in organismi diretti da un militare, per altro in posizione ausiliaria, com'è avvenuto per il

centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto (Roma), a sua volta coordinato da un funzionario, appartenente ai ruoli civili dello Stato.

4. Circa le recusazioni, poi, delle istanze di riassegnazione presentate dagli obiettori, tale argomento è di competenza del Ministero della difesa.

5. Per il presunto uso intimidatorio dei quotidiani e risibili richiami, si ribadisce che i richiami elevati furono in tutto sei fino all'agosto 1987, e che gli obiettori giunti presso il centro polifunzionale dimostrarono di essere prevenuti contro il Dipartimento e Levadife (ufficio leva della difesa), e mantennero un comportamento ostile e provocatorio sia nei confronti del centro polifunzionale sia di tutto il personale ivi impiegato.

6. Riguardo lo sciopero della fame, iniziato da tre obiettori (Arru, Martelli, Riccardi), esso è durato circa 24 ore ed è rientrato a seguito della trasmissione al ministro pro-tempore di alcune delle richieste dagli stessi sottoscritte (incontro avvenuto il 9 agosto 1987 con piena disponibilità del sottoscritto).

7. Gli obiettori non sono stati sottoposti a trattamenti intimidatori in Vezzo d'Oglio da parte del funzionario della protezione civile e dei carabinieri del luogo.

8. La partenza degli obiettori per il parco nazionale, a seguito di accordo intervenuto fra il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avvenne con ordine di servizio firmato dal funzionario responsabile, come è prassi ordinaria. La disposizione, quindi, fu legalmente data. Gli obiettori furono sistematicamente controllati dal servizio sanitario del centro e non furono vaccinati in quanto le vaccinazioni stesse non sono necessarie per operare nel parco nazionale dello Stelvio. Non risponde a verità l'affermazione secondo cui gli obiettori furono addetti a mansioni rischiose; essi, infatti, furono adibiti a sistemazioni stradali, di ponticelli, alvei di torrenti e di prati invasi dalla sabbia.

9. È necessaria una prudente ma ferma azione di coordinamento in un'orga-

nizzazione complessa sia pubblica sia privata. Non si ritiene di procedere alla revisione degli attuali incarichi individuali di direzione degli obiettori in quanto risulta che essi siano stati correttamente svolti.

10. In merito alla gestione finanziaria del centro, si precisa che la legge n. 730 del 1986 è divenuta operante nell'ottobre 1986 e prevede uno stanziamento di quindici miliardi di lire annue per gli esercizi 1986-87 e 1988 (non per il 1989 come asserito nell'interrogazione). Una parte di tale somma è stata impiegata, nel primo semestre 1987, per l'attivazione del centro (pagamento servizi manutenzione, telefonico, vigilanza, pulizie; acquisto di arredi e macchine per ufficio, eccetera). Circa la gestione della mensa, aggiudicata a seguito di una gara, si è attuato il criterio della mensa aziendale, esistendo già i macchinari della cucina e l'arredamento della mensa stessa. La società di gestione pratica, per gli obiettori, i prezzi stabiliti dalle tabelle di Levadife e per il personale civile i prezzi offerti in gara. Comunque, si precisa che un pasto completo, compreso acqua e vino, costa lire seimila e nessun concorso economico viene dato dal Dipartimento a favore della mensa o dei dipendenti.

11. Non è vero che le licenze agli obiettori siano state concesse solo nei periodi di chiusura della mensa, che dal 1° settembre 1987 ha funzionato anche per i rifugiati polacchi. I rimborsi del controvalore dei pasti vengono regolarmente pagati agli obiettori in licenza in aderenza alle disposizioni di Levadife.

Questo Dipartimento ritiene auspicabile la visita dei parlamentari richiesta nell'interrogazione, poiché essa potrebbe chiarire fatti e situazioni.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: GASPARI.

BERTUZZI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che accade sempre più spesso che magistrati si rendano disponibili a concedere

interviste su casi oggetto di indagini giudiziarie;

questa disponibilità è incompatibile con quella riservatezza che dovrebbe essere rispettata per la dignità della magistratura, rinunciando a quel crescente protagonismo che male si addice alla funzione giudiziaria —:

notizie in merito ai provvedimenti che saranno presi al fine di evitare la prosecuzione delle lamentate devianze, nel rispetto dell'immagine di riservatezza della magistratura. (4-03016)

RISPOSTA. — *Il problema sollevato dall'interrogante — la necessità cioè di adottare iniziative volte ad impedire che i magistrati concedano interviste sugli affari giudiziari loro assegnati — è da tempo all'attenzione del Ministero di grazia e giustizia, ricadendo esso nella più ampia tematica attinente alla responsabilità disciplinare dei magistrati.*

Dell'esigenza di un'ampia e profonda revisione della delicata materia il Governo già si fece carico con il disegno n. 3386 (atto Senato), presentato nella VIII legislatura e reiterato nella successiva (atto Senato n. 251). Il 27 novembre 1987 il Consiglio dei ministri ha quindi approvato il disegno di legge predisposto da questo Ministero sulla responsabilità disciplinare e sull'incompatibilità del magistrato, in cui sono stati trasfusi significativi elementi di novità, frutto del proficuo dibattito avviato sulla scorta delle proposte e dei disegni presentati nelle legislature precedenti e del contributo fornito dai lavori della Commissione giustizia del Senato nella trascorsa legislatura nonché dai pareri espressi dal Consiglio superiore della magistratura.

Il citato disegno di legge contempla appunto tra i casi di illecito disciplinare la violazione del dovere di riservatezza, espressamente intesa quest'ultima come uno dei valori fondamentali, unitamente alla imparzialità, alla correttezza, alla diligenza ed alla laboriosità, che devono caratterizzare l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e che delimitano, al contempo, i poteri ed i limiti di intervento del controllo in sede disciplinare.

Più precisamente, la violazione del dovere di riservatezza, purché grave o abituale, acquista sempre rilievo ai fini della configurabilità dell'illecito disciplinare ove attenga agli affari in corso di trattazione; laddove concerna affari già definiti essa invece viene in considerazione solo se idonea a ledere diritti altrui.

È altresì prevista come illecito disciplinare (ovviamente, per il magistrato che non tratta l'affare) la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso in ordine ad un procedimento in corso, quando, per la posizione del magistrato che la esprime e per i tempi e le modalità, essa appare idonea a condizionare la libertà del magistrato che si occupa del procedimento o ad arrecare grave pregiudizio alla credibilità della funzione giudiziaria nel suo concreto esercizio.

È infine doveroso segnalare che i parlamentari Zangheri, Tortorella, Violante e Fracchia hanno presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge sulla materia in oggetto, dal titolo: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati. Il dibattito parlamentare che farà seguito alle suddette iniziative varrà sicuramente a definire in modo soddisfacente il contenuto dell'emananda legge, attraverso la più ampia discussione sul delicatissimo tema.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

BIONDI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se sia a conoscenza:*

del caso dei signori Pasquale Di Maria e Goffredo Chiappini, tecnici di costruzioni edili nella città di Tripoli ed ivi trattenuti senza plausibile motivo « in stato di fermo » e senza che nessun familiare abbia più potuto comunicare con loro. Tramite il Consolato generale di Tripoli e il Ministero degli affari esteri le mogli dei suddetti tecnici sono state convocate da un funzionario del Ministero stesso, dottor Giuseppe Cipolloni, il quale riferiva che per il rilascio dei propri congiunti avrebbero dovuto pagare una

somma di otto milioni di dollari successivamente ridotta a cinquecento milioni di lire. Essendo le consorti totalmente prive di ogni mezzo di sostentamento venivano consigliate di interpellare qualche banca al fine di farsi concedere un prestito;

che presso la Procura della Repubblica è stata depositata denuncia dalle signore Fiammetta Bernoldi in Di Maria e Giuseppina Mariani in Chiappini, in data 26 settembre 1987 nella quale sono dettagliatamente descritti i fatti.

Si chiede quindi di sapere quali iniziative intenda adottare per far sì che i tecnici Di Maria e Chiappini vengano al più presto liberati senza rilasciare alcuna cauzione. (4-O1790)

RISPOSTA. — *Il signor Goffredo Chiappini, amministratore unico della società Thermocalor era stato arrestato il 13 dicembre 1985 a Tripoli in relazione ad un'inchiesta condotta dalle locali autorità giudiziarie riguardante cittadini libici accusati di corruzione e di possesso di conti bancari all'estero. Dal 21 settembre 1986 è stato tratto in arresto anche il signor Pasquale Di Maria, principale collaboratore della predetta società, già arrestato il 22 gennaio 1986 e successivamente rilasciato il 28 aprile dell'anno 1986. La società Thermocalor era stata dichiarata fallita in Italia il 19 luglio 1983 ed il signor Chiappini ha continuato la sua attività a Tripoli con una società denominata Middle East Thermocalor che, per altro, non risulta legalmente costituita né in Italia né in Libia.*

In relazione ai numerosi interventi svolti dal console generale a Tripoli presso le competenti autorità libiche, queste hanno fatto sapere che i signori Chiappini e Di Maria sono ritenuti responsabili di aver trasferito illecitamente all'estero valuta per un importo considerevole, presumibilmente per conto di cittadini libici; essi sono inoltre accusati di truffa ai danni dello Stato libico ed a privati, emissione di assegni a vuoto e di corruzione di pubblico ufficiale. Secondo il magistrato incaricato dell'istruttoria sussisterebbero nei confronti dei due

connazionali prove circostanziate, che, qualora confermate in giudizio, li porterebbero a severa condanna, tenuto conto che la natura dei reati ad essi imputati è particolarmente grave nell'ordinamento libico. Per tali reati è tuttavia previsto che la formale incriminazione e l'eventuale pena siano evitati in caso di riparazione dei danni che ne sono derivati.

Il magistrato inquirente, nei contatti con il console generale d'Italia, ha infatti indicato la possibilità di soluzione del caso in via amministrativa tramite il risarcimento da parte dei signori Chiappini e Di Maria dei danni arrecati allo Stato libico. In un primo momento il giudice parlò anche dei danni ai privati libici, considerati però successivamente correi e quindi non aventi diritto al risarcimento. Quanto sopra spiega i differenti importi del risarcimento prospettati da parte del magistrato inquirente al console generale perché se ne facesse portavoce presso i familiari dei due connazionali. Il console generale ha potuto riferire quanto sopra direttamente ai familiari ed ai loro legali nel corso di un apposito incontro che ha avuto luogo al Ministero degli affari esteri. Nell'incontro i familiari hanno fatto presente di non essere nelle condizioni di accogliere la soluzione amministrativa proposta.

Le autorità diplomatiche e consolari italiane continuano naturalmente a seguire il caso con la massima attenzione, come hanno fatto fin dall'inizio, al fine di giungere a una sollecita definizione della vicenda.

Per l'attività svolta in Libia i signori Chiappini e Di Maria sono stati anche denunciati in Italia per violazione delle norme sull'emigrazione di manodopera e per il reato di truffa aggravata ai danni dei dipendenti italiani della Thermocalor.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

CARADONNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per conoscere se risponde a verità che viene*

ritardata strumentalmente la costruzione dei cinque chilometri di pista per il ricollegamento della Valtellina, e se non si ritenga quindi necessario far intervenire d'urgenza il Genio militare con pieni poteri poiché il lavoro delle imprese appaltanti viene interrotto continuamente con vari pretesti dai funzionari della protezione civile presenti in Val Pola. Si osserva che i ritardi nella costruzione della pista potrebbero avere conseguenze ancora più gravi dei disastri provocati dall'alluvione e dalla frana, sul piano economico, poiché l'industria turistica dell'alta Valtellina, l'unica vera fonte di ricchezza, rischia una pesantissima crisi che potrebbe incontrarsi anche negli anni futuri.

(4-02090)

RISPOSTA. — *Con ordinanza del 9 settembre 1987, n. 1150, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 25 settembre 1987 n. 224, è stato dato al compartimento dell'ANAS di Milano incarico di realizzare un collegamento viario entro quattro mesi fra l'abitato di Le Prese (comune di Sondalo) e quello di Tola (comune di Valdisotto) in variante al tratto della strada statale n. 98 interrotta a causa della frana.*

Detto collegamento dovrà risolvere i disagi delle popolazioni interessate per i problemi connessi alla difficoltà di raggiungere le località sopraindicate per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività socio-economiche.

Se si sono verificate, nel corso dei lavori, interruzioni, queste sono state inevitabili a causa degli spostamenti franosi.

Le citate interruzioni sono state disposte a seguito delle rilevazioni provenienti dai geodimetri laser appositamente installati in corrispondenza delle zone di maggior rischio, che segnalavano appunto movimenti della massa franosa.

L'impiego dei reparti del genio militare sarebbe soggetto, come rende noto il Ministero della difesa, alle medesime interruzioni per salvaguardare la sicurezza del personale, scopo che per altro viene perseguito proprio tramite le segnalazioni dei predetti strumenti.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile: GASPARI.

FERRARINI, DEL BUE E CRISTONI.
— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —
Per sapere — premesso che:

l'istituto tecnico industriale di Fidenza, ha ottenuto l'autonomia amministrativa e personalità giuridica il 1° settembre 1987, dopo aver funzionato per circa 20 anni come sezione staccata dell'Istituto Tecnico Industriale di Parma;

all'inizio dell'anno scolastico 1987-1988 il nuovo istituto si è trovato in gravi difficoltà per carenze di spazi e di attrezzature venendosi a determinare maledere tra gli studenti, che è sfociato anche in astensioni collettive dalle lezioni producendo gravi preoccupazioni nel corpo insegnante e nei genitori —:

se non intenda intervenire con un provvedimento straordinario, seppure economicamente limitato, per consentire di far fronte alle più impellenti necessità e ridare tranquillità e fiducia ad un complesso che occupa oltre 300 studenti.

(4-02598)

RISPOSTA. — *Questo Ministero ha disposto accertamenti in tutte le scuole di nuova istituzione (e, quindi, anche nell'istituto tecnico industriale di Fidenza) per verificare l'esistenza delle condizioni necessarie al regolare funzionamento degli istituti e fornire a presidi e docenti l'assistenza tecnico-didattica indispensabile nella fase d'avvio dell'attività istituzionale.*

Nel caso specifico, l'ispettore incaricato, recatosi presso l'istituto di Fidenza nei giorni 29 e 30 settembre 1987, ha rilevato l'insufficienza della dotazione dei laboratori scientifici e tecnologici e dell'andamento della scuola ma ha, nel contempo, riscontrato la disponibilità del corpo docente a pianificare in tempi brevi i necessari acquisti di attrezzature ed a programmare iniziative di innovazione metodologica e sperimentazione didattica; di ciò è stato tempestivamente informato il provveditore agli studi di Parma per l'assegnazione dei mezzi finanziari occorrenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

LUCENTI E FINOCCHIARO FIDELBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

in data 13 luglio 1987 l'Avvocatura dello Stato ha eseguito nei confronti dell'Assessorato al Patrimonio del comune di Catania provvedimento giudiziale di sfratto avente ad oggetto alcuni locali adibiti ad aule di classi di scuole materna ed elementare del circolo didattico A. Diaz di Catania;

all'inizio dell'anno scolastico 1987-1988 le autorità comunali e scolastiche non hanno provveduto ad approntare, in sostituzione di quelli sopradetti, i locali necessari per garantire il regolare inizio e svolgimento delle lezioni per i circa 350 alunni di 14 classi elementari e di circa 100 alunni di 5 classi di scuola materna;

che l'unica soluzione prospettata è stata quella del doppio turno di lezioni per le classi elementari, andando ad aggravare ulteriormente la già disastrosa situazione che vede 4.800 ragazzi distribuiti in 266 classi costretti al doppio turno ed alla pratica soppressione delle 5 classi di scuola materna;

che tutti i genitori della A. Diaz, hanno rifiutato il doppio turno e si sono impegnati in più di 15 giorni di iniziative e di lotta al fine di sollecitare le autorità competenti a trovare soluzioni per il regolare inizio delle attività scolastiche;

per i locali dei quali l'avvocatura dello Stato ha determinato la disponibilità, non si prevede alcuna utilizzazione a breve termine e ciò mentre gli stessi sono ancora occupati dagli arredi scolastici, di talché una loro temporanea requisizione potrebbe garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica in attesa dell'auspicata definitiva soluzione del problema —:

se non ritenga di intervenire affinché, per il periodo comunque necessario all'approntamento di locali idonei ad assicurare il regolare svolgimento delle lezioni, venga assicurata la disponibilità delle aule già ospitanti, sino allo scorso

anno scolastico, circa 450 alunni del circolo didattico A. Diaz di Catania.

(4-01879)

RISPOSTA. — *La questione riguardante il reperimento di aule per il circolo didattico Armando Diaz di Catania, ove a seguito dello sfratto dai locali di viale Regina Margherita si è reso necessario adottare, agli inizi dell'anno scolastico 1986-1987, il doppio turno di lezioni, è in via di risoluzione.*

Infatti, a seguito di numerosi incontri tra autorità scolastiche ed assessori comunali, svoltisi alla presenza del prefetto, che ha coordinato le varie iniziative, l'Amministrazione comunale si è impegnata a consegnare entro la fine dell'anno 1987, locali sufficienti ed idonei che consentiranno di eliminare il doppio turno di lezioni.

La questione, comunque, continuerà ad essere seguita da questa Amministrazione sino alla sua completa definizione.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

MARRI, NOVELLI, MINUCCI, CRIPPA, LAURICELLA, MAMMONE, SERAFINI ANNA E MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

sin dall'aprile del 1985 è detenuto nelle carceri cilene il cittadino italiano Alvaro Bassano, arrestato dalla polizia politica per supposti reati contemplati dalla legge marziale e dalla legge antiterrorismo vigenti in Cile;

tali reati comportano, secondo dette leggi, la pena di morte o la pena dell'ergastolo;

le accuse, peraltro, non sono state minimamente provate, mentre numerose prove, di carattere testimoniale e documentale, dimostrano l'assoluta estraneità del detenuto ai fatti a lui addebitati;

i procedimenti penali avviati nei confronti del signor Bassano si svolgono senza alcuna credibile garanzia di difesa;

la sua detenzione, pertanto, si protrae in condizioni di assoluta illegalità ed è da considerare come espressione di una precisa volontà persecutoria del Governo militare cileno nei confronti di un nostro connazionale in violazione dei diritti civili e dei diritti umani fondamentali —:

se il ministro degli esteri è a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se la nostra rappresentanza diplomatica in Cile sia stata attivata per seguire gli sviluppi del caso;

quali iniziative siano state prese o si intendano prendere per assicurare al nostro connazionale ogni possibile assistenza, nonché le condizioni essenziali per un effettiva difesa nella prospettiva della sua liberazione, il più sollecita possibile;

se non ritenga doveroso, oltretutto opportuno, promuovere un passo politico del Governo italiano nei confronti di quello cileno volto ad ottenere la scarcerazione di Alfaro Bassano e il suo ritorno in patria, in analogia con l'azione intrapresa dal Governo della Repubblica Federale di Germania a tutela di alcuni cittadini tedeschi ugualmente detenuti in Cile sulla base di accuse non provate e condannati alla pena capitale o che rischiano una simile condanna;

se non ritenga ugualmente doveroso riproporre nelle sedi internazionali la questione della violazione dei diritti umani in Cile e la condanna morale e politica del regime militare cileno.

(4-01405)

RISPOSTA. — *Il signor Daniel Alfaro Bassano, cittadino italiano e cileno, si trova attualmente sottoposto in Cile a tre processi, rispettivamente sotto l'accusa di:*

1) *trasporto di esplosivi (violazione legge sul controllo delle armi);*

2) *attacco ad un commissariato di polizia nel quale risultò ucciso un agente (violazione legge antiterroristica);*

3) *assalto ad una emittente radio.*

I primi due processi sono affidati alla magistratura militare, conformemente alle leggi indicate. Nel terzo processo il capo d'accusa originale era di partecipazione al sequestro di un minore: dopo che la Corte aveva revocato tale imputazione per non aver commesso il fatto il giudice inquirente ha formulato la nuova imputazione.

Daniel Alfaro Bassano, di 29 anni, fu tratto in arresto dalla CNI, la polizia politica cilena, il 12 aprile 1985 in relazione al secondo dei capi di accusa citati, mentre gli altri due furono sollevati successivamente. Secondo quanto dichiarato dall'Alfaro Bassano all'avvocato difensore, le autorità cilene avrebbero ripetutamente tentato, con mezzi coercitivi, di estorcergli dichiarazioni di colpevolezza. Egli ha comunque sempre negato la sua partecipazione alle azioni per le quali è stato accusato, riconoscendo unicamente di aver trasportato un pacchetto di cui ignorava contenuto.

L'ambasciata d'Italia a Santiago ha avuto sin dagli inizi della vicenda ripetuti contatti coi familiari dell'Alfaro Bassano, adoperandosi in primo luogo — al fine di facilitare — interventi in suo favore — per formalizzare il riconoscimento della cittadinanza italiana mediante la trascrizione dell'atto di nascita presso il comune di Finale Ligure (eseguita il 13 settembre 1986). Sono stati inoltre mantenuti rapporti con l'avvocato difensore e con la vicaria della solidarietà, per accertare le condizioni di detenzione e per seguire le singole fasi dell'istruttoria. Parallelamente l'ambasciata d'Italia è intervenuta a più riprese presso ministero degli esteri cileno, sia per manifestare preoccupazioni per la situazione del detenuto, non mancando di segnalare la sua condizione di cittadino italiano, sia per sollecitare la chiusura dell'istruttoria, anche al fine di poter svolgere ulteriori interventi. A tale riguardo occorre tener presente che un'eventuale richiesta di espulsione dal paese è subordinata in linea formale, all'emissione di una sentenza, potendosi in tal caso richiedere la commutazione della pena.

Nell'attuale fase processuale, solo rispetto alla prima imputazione l'interessato potrebbe ottenere la libertà dietro cauzione

e, una volta in libertà, chiedere l'autorizzazione per uscire dal paese (una misura del genere risulta essere stata adottata nei confronti di un esponente del partito comunista con doppia nazionalità cilena e tedesca).

Nel secondo processo — relativo all'attacco ad un commissariato di polizia — è già stata presentata istanza per il ritiro dei capi di imputazione. Due giudici civili della corte marziale si erano dichiarati favorevoli ad accogliere tale istanza, considerato che l'Alfaro Bassano, sottoposto a confronto con gli agenti del commissariato assaltato, non è stato da questi riconosciuto.

Per quanto concerne l'atteggiamento del Governo italiano, esso è sempre stato di particolare vigilanza e di condanna nei confronti delle misure repressive adottate in Cile. In questo senso ci siamo costantemente espressi sia nelle istanze internazionali che in quelle italiane. L'Italia si è fatta del resto promotrice, con altri paesi, di risoluzioni di condanna nei confronti del Cile votate dalle Nazioni unite nel corso di successive sedute per la violazione dei diritti umani e civili da parte di quel regime.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

MONTECCHI, PEDRAZZI CIPOLLA E TRABACCHI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

il sindaco e il consiglio comunale di Scandiano (RE) hanno più volte informato il Ministero delle serie difficoltà che travagliano da anni la vita della locale pretura (l'ultima lettera del sindaco è datata 10 settembre 1987);

i comuni del mandamento di Scandiano — pur non direttamente competenti — hanno più volte sopperito con proprio personale alla soluzione di inderogabili esigenze loro prospettate dal magistrato competente;

la pretura di Scandiano manca tra l'altro, da oltre dieci anni del cancelliere;

il mandamento di Scandiano ha una popolazione di circa 60.000 abitanti ed è

caratterizzata da notevoli problemi economici e sociali creati da un tumultuoso sviluppo industriale e da vasti fenomeni di immigrazione —:

quali provvedimenti si intendano prendere per coprire i posti vacanti di personale amministrativo nella pretura.

(4-01465)

RISPOSTA. — Nella pretura di Scandiano è vacante, attualmente, solo il posto di cancelliere. Detto posto potrà essere coperto con la nomina e destinazione di uno dei vincitori del concorso su base regionale a complessivi 435 posti indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, modificato con decreto ministeriale 3 aprile 1986 (25 posti per l'Emilia Romagna), o del concorso distrettuale e interdistrettuale a complessivi 240 posti indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1986 (32 posti per i distretti di Bologna, Genova, Firenze), concorsi in via di espletamento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

NICOTRA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

se risponda al vero che sarebbe prossima l'emanazione di un provvedimento ministeriale per la soppressione degli uffici di Registro di Lentini, Noto ed Augusta in provincia di Siracusa;

se il ministro non intende dare assicurazioni in ordine a tale paventata ipotesi che suonerebbe da beffa per le esigenze delle popolazioni interessate e per la perifericità e immediatezza dei servizi.
(4-00042)

RISPOSTA. — In merito alla questione da sollevata dall'interrogante riguardante una eventuale prossima soppressione degli uffici del registro di Lentini, Noto ed Augusta si fa presente che, al momento, non è prevista l'adozione di alcun provvedimento di tal genere.

Il Ministro delle finanze: GAVA.

PARLATO E PAZZAGLIA. — *Ai Ministri della marina mercantile delle finanze, dell'industria commercio ed artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del commercio con l'estero.* — Per conoscere — anche avuto riguardo alla interrogazione n. 4-03669 del 6 aprile 1984 di uguale tenore:

se siano informati che:

1) la Gran Bretagna ha deciso di creare altri sei porti franchi per conseguire l'obiettivo di stimolare le esportazioni di nuove occasioni occupazionali, mercè la facoltà concessa alle società che gestiscono tali strutture di importare materie prime e riesportare prodotti finiti, senza gravami doganali, al di fuori della CEE;

2) tali porti franchi verranno creati a Belfast, Birmingham, Liverpool, Prestwich, Cardiff e Southampton e cioè nel cuore delle più rilevanti strutture portuali inglesi;

3) le speranze di contribuire in misura rilevante all'economia portuale britannica derivano dalle esperienze estremamente positive conseguite dagli altri porti franchi sparsi nel mondo (ne esistono infatti circa quattrocento, di cui settanta negli Stati Uniti, mentre famosissimo per la sua produttività è quello di Amburgo);

4) quale sia il loro pensiero in ordine alla opportunità di istituire anche in Italia, e segnatamente a Napoli ed a Cagliari, come da tempo ha proposto il MSI-DN, anche con apposite iniziative legislative, porti franchi in grado di costituire fattore di sviluppo di economie portuali a loro volta capaci di stimolare la crescita, in termini occupazionali e produttivi, di territori contempnini agli insediamenti e largamente depressi.

(4-00080)

RISPOSTA. — *In base agli articoli 164 e seguenti del testo unico delle leggi doganali che hanno recepito, nel nostro ordina-*

mento, le normative comunitarie in materia di zone franche, le merci introdotte in tali zone devono formare oggetto:

a) *di operazioni di carico, scarico, trasbordo e magazzinaggio;*

b) *delle manipolazioni usuali previste dall'articolo 152 del testo unico delle leggi doganali;*

c) *di operazioni di distruzione.*

Possono, altresì, essere sottoposte a trattamenti diversi dalla manipolazione usuale alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli stati membri e secondo le norme vigenti in materia di perfezionamento attivo.

Per altro quando non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato (merci comunitarie o in libera pratica), le merci introdotte in una zona franca non possono esservi immesse in consumo o utilizzate in condizioni diverse da quelle applicabili nelle altre parti del territorio dello stato membro in cui è situata la zona franca.

Del resto dalle disposizioni di cui al regolamento CEE n. 215 del 1984 entrato in vigore dal 10 gennaio 1985, si desume che le zone franche costituiscono parte integrante del territorio doganale comunitario.

Avuto riguardo alla suesa posta normativa e tenuto conto della intervenuta abolizione dei dazi doganali nell'ambito della CEE non può non rilevarsi che il regime di zona franca non offre, allo stato attuale, gli stessi vantaggi che in passato.

Conseguentemente il pensiero del Governo è nel senso che detta proposta non possa essere condivisa considerato il carattere ormai anacronistico dell'istituto delle zone franche e tenuto conto, giusta il pensiero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che gli eventuali vantaggi che ne deriverebbero, per le popolazioni locali, sarebbero ampiamente annullati dai costi amministrativi e dalle distorsioni concorrenziali conseguenti.

Il Ministro delle finanze: GAVA.

PARLATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che con lettera raccomandata del 22 novembre 1984 diretta al Procuratore della Repubblica di Napoli veniva presentata dall'interrogante una denuncia del seguente, preciso tenore: « Il sottoscritto avvocato Antonio Parlato, in qualità di deputato al Parlamento e di segretario provinciale del MSI-destra nazionale allega copia dell'interrogazione parlamentare del 24 ottobre 1984 nella quale è ipotizzata a livello di concreta possibilità, l'avvenuta manipolazione delle liste storiche dei disoccupati ANCIFAP e monumentalisti, e anche se non fa fatto allora cenno, di ex detenuti; a seguito dei "vuoti" verificatisi in dette liste per una molteplicità di cause, i posti relativi sarebbero stati riempiti dai disoccupati estranei a tali liste privilegiate per l'avviamento al lavoro; ciò del resto sarà possibile constatare attraverso il rigoroso confronto tra le liste aventi data certa (disponibili al Ministero del lavoro, in Prefettura, presso le cooperative, ecc.) la consistenza ed i nominativi delle liste attuali e di quelle di quanti siano stati sinora avviati al lavoro. Ciò espone e denuncia ai fini della verifica delle ipotesi di reati configurabili e del perseguimento delle responsabilità che emergeranno » —:

quale esito abbia avuto il procedimento giudiziario così aperto ed in particolare quali fatti e quali responsabilità siano emerse e siano state penalmente perseguite. (4-00706)

RISPOSTA. — *Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, ha comunicato che a seguito della denuncia contenuta nella lettera raccomandata del 22 novembre 1984 — cui era allegata copia dell'interrogazione parlamentare presentata il 24 ottobre 1984 nella quale veniva prospettata la possibilità di avvenute manipolazioni delle liste storiche dei disoccupati ANCIFAP (Associazione nazionale centri IRI formazione e addestramento) e monumentalisti e di ex detenuti — in data 5 dicembre 1984 venivano disposte indagini di polizia giudiziaria, delegando il coman-*

dante del locale nucleo di polizia giudiziaria carabinieri. Il rapporto del 28 gennaio 1985 redatto dal citato nucleo di polizia giudiziaria sulla vicenda non evidenziava però ipotesi di reato. Successivamente, tuttavia, la procura della Repubblica di Napoli ha iniziato azione penale a carico di numerose persone anche in merito all'inserimento, dietro corrispettivo, di nominativi nelle cooperative cosiddetto di ex detenuti.

Tale particolare addebito si inseriva nel contenuto della vicenda concernente i gravi illeciti perpetrati nella gestione delle cooperative cosiddetti assistite finanziate da denaro pubblico.

L'istruttoria espletata, conclusasi con sentenza-ordinanza del giudice istruttore del 30 settembre 1987, nonostante abbia accertato la sussistenza di gravi reati (truffa ai danni dello Stato, reati societari, tributari eccetera), non ha verificato l'esistenza di specifici illeciti relativi alle presunte manipolazioni delle liste in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

PARLATO. — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere, anche in relazione alla interrogazione n. 4-07383 del 16 gennaio 1985 restata priva di risposta, se condividano l'opportunità che le norme debbano essere formulate, anche per la necessaria trasparenza dei concetti che intendono esprimere e dei contenuti di merito, con assoluta chiarezza; se, nel caso condividano tale opportunità, ritengano che debba essere immediatamente intelligibile quale è la entità della indennità riconosciuta ai presidenti degli enti portuali con il decreto ministeriale 5 ottobre 1984, laddove essa viene quantificata nella misura corrispondente « al trattamento economico dei relativi direttori generali e qualifiche separate (e quale sia non viene detto) riferito allo stipendio iniziale annuo (e quale sia non viene detto) con premio delle mensilità aggiuntive (e quale sia non viene detto) e dell'indennità di contingenza (e quale

sia non viene detto), maggiorato del 20 per cento» (ed a quanto corrisponda non viene detto);

in definitiva a quanto ammonti effettivamente l'indennità spettante ai presidenti degli enti portuali e se si pensi di potersi esprimere nella miriade di decreti del genere pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale* con maggiore chiarezza nel futuro, contribuendo anche così a ridurre il distacco tra cittadini ed istituzioni con l'abbandono di tale incomprensibile linguaggio burocratico. (4-00794)

RISPOSTA. — *Il decreto ministeriale 5 ottobre 1984 non poteva indicare la misura delle competenze spettanti ai presidenti degli enti portuali, in quanto esse sono soggette a mutamenti nel tempo per effetto delle variazioni degli stipendi dei rispettivi direttori generali.*

Infatti, il trattamento economico di questi ultimi è ancorato a quello dei dirigenti di azienda, che formano oggetto di periodiche contrattazioni.

Ad ogni buon fine si riportano di seguito le indennità annue lorde spettanti ai presidenti degli enti portuali nell'anno:

	Lire
Genova	123.395.000
Venezia	126.915.000
Napoli	126.915.000
Palermo	122.802.000
Civitavecchia	56.328.000
Trieste	123.395.000
Savona	123.894.000.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

PIRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per gli affari speciali.* — Per sapere se sia vero che a Montemiletto, provincia di Avellino, alla bambina Giovanna Di Benedetto è stato interdetto

l'accesso a scuola. Considerato che la bambina ha dieci anni ed è affetta da tetraparesi spastica, si chiede al Governo quali informazioni siano in suo possesso e quali iniziative intende assumere.

(4-02164)

RISPOSTA. — *Il caso della bambina Giovanna Di Benedetto, determinato, per altro, soltanto da un deprecabile contrattempo è stato positivamente superato.*

Dagli elementi particolareggiati acquisiti per il tramite del provveditore agli studi di Avellino è risultato, in effetti, che i genitori della predetta alunna, già promossa alla terza classe elementare, avevano chiesto al competente direttore didattico che la propria figlia, in relazione al particolare handicap da cui risulta affetta, fosse ammessa a frequentare la scuola materna.

Nonostante si trattasse di richiesta insolita e non contemplata dalle disposizioni vigenti, le locali autorità scolastiche ed i genitori concordarono, in via del tutto eccezionale sull'opportunità di una integrazione della bambina nella scuola materna secondo adeguate fasce orarie.

Dell'intesa non fu, tuttavia, possibile informare, con la dovuta tempestività, le insegnanti della scuola materna di Montemiletto (Avellino), in quanto il relativo plesso è privo di telefono.

Solo questo inconveniente è alla base del rifiuto in un primo tempo opposto alla bambina, la quale dal 12 ottobre 1987 è stata, comunque, inserita nella scuola materna che attualmente continua a frequentare secondo una programmazione didattico-educativa elaborata dal collegio dei docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: GALLONI.

RONCHI, RUSSO FRANCO E CAPANNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere, anche in relazione ad ipotesi avanzate sulla stampa nazionale, la natura del carico e della missione della nave italiana portacontainer *Jolly Rubino* partita il 13 agosto da

un terminal del porto di La Spezia specializzato in spedizioni belliche e attaccata il 3 settembre nei pressi dell'isola iraniana di Farsi nel Golfo Persico.

(4-01291)

RISPOSTA. — *Dai documenti in possesso della locale capitaneria di porto è risultato che la nave Jolly Rubino, impiegata per servizio di linea marittima tra porti del Mediterraneo e Medio oriente, partì il 13 agosto 1987 da La Spezia, dopo aver caricato 6200 tonnellate circa di merce varia in contenitori e merci pericolose consistenti in chilogrammi 36550 di inchiostri, chilogrammi 836 di pesticida liquido, chilogrammi 4500 di vernici ed, infine, chilogrammi 1942 di prodotti di profumeria.*

La nave si diresse poi a Marsiglia e successivamente toccò i porti di Napoli, Aqaba, Gedda, Dubai, Dammam, Kuwait, giungendo a Hodeida il 9 settembre 1987, da dove ripartì per La Spezia, giungendovi il 19 settembre 1987.

A Napoli la Jolly Rubino, in base alle risultanze dei manifesti di carico, imbarcò 95 contenitori di merci varie per un totale di 1595 tonnellate.

La merce imbarcata a bordo della Jolly Rubino nei porti europei era destinata ai seguenti scali: Aqaba, Gedda, Dubai, Dammam, Kuwait, Hodeida.

La Jolly Rubino, al momento dell'attacco subito il 30 settembre 1987 nei pressi dell'isola iraniana di Farsi, era diretta ad Hodeida, ultimo scalo prestabilito prima del rientro a La Spezia.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

RUSSO FRANCO E GUIDETTI SERRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In relazione alla morte a Rebibbia N.C. del signor Salvatore Altana, 28 anni, originario della provincia di Sassari, per conoscere:

se risponde al vero che sia stato condotto in carcere perché non rientrato al manicomio criminale di Monte Lupo Fiorentino nei termini prescritti e che fin

dal momento della cattura, Salvatore Altana era stato colto da attacchi epilettici e ricoverato presso il reparto psichiatrico del Forlanini, da cui sarebbe stato dimesso con destinazione Rebibbia;

le cause e le circostanze del decesso, per quali motivi la vittima sia stata trasferita in carcere, quali precauzioni siano state prese a salvaguardia della sua salute, che tipo di assistenza gli sia stata erogata prima ed in seguito dei fatti che lo hanno portato alla morte. (4-00227)

RISPOSTA. — *L'internato Salvatore Altana, nato a Buddusò (Sassari) il 14 giugno 1959, allontanatosi il 5 luglio 1987 dall'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino (Firenze), ove si trovava in regime di semilibertà, era stato arrestato il 7 luglio 1987 a Roma ed associato alla casa circondariale di Rebibbia in attesa di ritraduzione all'ospedale psichiatrico giudiziario di provenienza.*

La direzione della casa circondariale di Rebibbia nella stessa data del 7 luglio 1987 aveva chiesto alla polizia di Stato la traduzione dell'internato all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino.

Il giorno 13 luglio 1987, intorno alle ore 7, gli agenti in servizio presso il reparto G.19, dove era alloggiato l'Altana nella cella 21, accortisi che il detenuto si lamentava, chiamavano il medico del reparto preosservazione ed il sottufficiale di turno.

Il neurologo constatava nel detenuto un grave stato di male epilettico con attacchi subentranti e notando anche difficoltà respiratorie di notevole entità, riteneva opportuno chiamare anche il medico di guardia il quale, constatata la gravità delle condizioni dell'Altana, ne richiedeva l'immediato trasporto presso una struttura ospedaliera esterna.

Il ricovero veniva effettuato con rito d'urgenza a mezzo autoambulanza dell'amministrazione presso il policlinico Umberto I dove però l'Altana giungeva, alle ore 7,30, ormai cadavere.

Veniva disposta sull'accaduto indagine amministrativa, effettuata dall'ispettore distrettuale.

Dagli atti ispettivi si rileva innanzitutto che l'Altana era affetto da male epilettico e che per questo motivo, ed in seguito ad una crisi eretistico-disforica, era stato tenuto al reparto G.6 (infermeria) per osservazione. Qui, dopo la visita neuropsichiatrica, gli era stata prescritta la terapia antiepilettica.

Il giorno 12 luglio 1987 il medico di guardia richiedeva nuovamente videat neuropsichiatrico per sospetta sindrome dissociativa. Annotava anche il sanitario che, a detta del personale di custodia, il detenuto non si cibava da tre giorni, in quanto, come egli stesso riferiva, non aveva appetito.

Il neurologo visitava l'Altana lo stesso giorno e certificava la presenza di gravi disturbi psichici in soggetto epilettico.

Ne richiedeva pertanto il trasferimento al reparto G.19, contiguo alla pre-osservazione, dove l'Altana poteva essere meglio seguito e controllato dallo psichiatra del reparto pre-osservazione, presente 24 ore su 24.

Intorno alle ore 2 del giorno 19 luglio 1987 lo psichiatra veniva chiamato d'urgenza dal personale militare alla cella n. 21 occupata dall'Altana, dove poteva constatare che lo stesso si trovava appoggiato alla porta della cella con gli occhi sbarrati, in stato di arresto psicomotorio. Praticava al paziente una fiala di Valium, farmaco miorelissante, e poche ore più tardi, visto il perdurare dello stato di male epilettico con attacchi subentranti e fuoriuscita di bava alla bocca, si provvedeva al trasporto immediato dell'Altana in ospedale, dove, però come già detto, lo stesso giungeva cadavere.

Sulla vicenda è in corso un'indagine giudiziaria, alla conclusione della quale questa Amministrazione si riserva di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

SERVELLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — in relazione all'ultimo tragico episodio verificatosi

nella notte di sabato 4 luglio 1987 nel carcere milanese di San Vittore, in cui quattro giovani detenuti sono morti bruciati per tutta una serie di inconvenienti e disservizi, che hanno ostacolato o vanificato qualsiasi soccorso da parte degli altri detenuti e dello stesso personale carcerario in servizio —:

quali urgenti provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per eliminare tali inconvenienti e disservizi e, comunque, evitare il ripetersi di siffatti tragici avvenimenti;

se sia informato che taluni dei detenuti di recente trasferiti nel nuovo carcere di Opera, per sottrarsi all'isolamento al quale sono costretti, hanno tentato di svenarsi per tornare nonostante tutto nel carcere di San Vittore e quali urgenti provvedimenti ha adottato o intende adottare per evitare che anche nel nuovo carcere di Opera si riproducano peggiorate e aggravate le condizioni di invivibilità esistenti in quello di San Vittore;

come e in quanto tempo intende risolvere i numerosi problemi che impediscono ancora oggi l'entrata, a pieno esercizio, del carcere di Opera, in particolare quelli concernenti gli agenti di custodia che dovrebbero esservi addetti in numero di settecento (organico, alloggi, bar, eccetera). (4-00357)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha emanato diverse circolari con le quali ancora una volta è stato posto l'accento sul rispetto delle condizioni fondamentali per garantire la sicurezza e l'ordine interno ed esterno degli istituti penitenziari.

In particolare, l'ufficio competente, al fine di eliminare il sovraffollamento e migliorare le condizioni di vita dei detenuti, con disposizioni datate 10, 11 e 16 luglio 1987 ha disposto il trasferimento di 900 detenuti dalla casa circondariale di Milano alla casa di reclusione di Milano Opera.

Circa i tentativi di suicidio che alcuni detenuti trasferiti nel nuovo carcere di Opera avrebbero posto in essere, risultava, alla data dell'interrogazione (22 luglio

1987), che un solo detenuto, Caputo Martin Santiago, si era autolesionato come atto di protesta per tornare alla casa circondariale di San Vittore.

Il Caputo era giunto presso l'istituto di Milano Opera in data 16 luglio 1987 ed il 22 luglio 1987 si era procurato una ferita da taglio all'avambraccio destro con prognosi di giorni sette.

In data 31 luglio 1987 la richiesta dello stesso veniva soddisfatta ed il Caputo era trasferito presso l'infermeria della casa circondariale di San Vittore nel reparto CONP (Centro osservazione neuropsichiatrica) in osservazione.

Presso il nuovo carcere di Opera, tutti i reparti sono già in funzione ed attualmente vi risultano detenute n. 344 persone, a fronte di una capienza ottimale di 600 reclusi uomini, 50 donne, 50 semiliberi. Detta casa di reclusione dispone di un centro clinico, fornito di 100 posti, in via di completamento. Il servizio sanitario viene attualmente prestato da tre medici a parcella, per 900 visite ciascuno. I medici addetti alla guardia medica in funzione 24 ore su 24, sono sei. Sono state stipulate altre otto convenzioni con medici specialisti e tre convenzioni con psicologi per complessive 85 ore mensili.

Il personale civile in servizio è costituito da un direttore, un vicedirettore, sei ragionieri, un coadiutore, tre vigilatrici e tre esperti ex articolo 80 ordinamento penitenziario.

La forza militare è costituita da 971 agenti, quattro marescialli e 18 brigadieri e vice-brigadieri.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

SOSPURI. — Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere se siano a conoscenza che a Guido Bazzanella, nato il 18 marzo 1915 e residente in Bolzano, già direttore a riposo in data 1° aprile 1980, è stata corrisposta una indennità di buonuscita, liquidata e calcolata dall'ENPAS (posizione n. 800803003 N) sulla retribuzione, di lire 6.385.805, mentre il Ministero di grazia e giustizia aveva indi-

cato in lire 7.962.743 la retribuzione da prendere a riferimento per operare il suddetto calcolo.

Per sapere, inoltre, quali iniziative reintegrative intendono adottare in favore del sopra nominato Guido Bazzanella.

(4-01875)

RISPOSTA. — Questo Ministero, nel segnalare all'ENPAS la somma su cui operare la riliquidazione dell'indennità di buonuscita del signor Guido Bazzanella, già direttore superiore di cancelleria collocato a riposo in data 1° aprile 1980, ha tenuto conto della cifra indicata nel prontuario delle competenze dovute ai funzionari dirigenti ed al personale direttivo delle qualifiche ad esaurimento, dal 1° gennaio 1979, e della posizione finale di carriera del Bazzanella.

Allo stesso, infatti, essendo stato promosso direttore superiore di cancelleria del ruolo a esaurimento a decorrere dal 1° luglio 1976 (qualifica corrispondente a ispettore generale), al 1° luglio 1978 aspettava la retribuzione di lire 7.962.743.

Pertanto, eventuali reclami e richieste di atti reintegrativi potranno essere rivolti all'ENPAS che ha liquidato l'indennità di buonuscita sulla base di una cifra diversa da quella indicata da questa Amministrazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che

su *La Repubblica* AFFARI E FINANZA n. 15 del 10 aprile 1987 è comparso un articolo a firma di Fabrizio Ravello sulla vicenda del vecchio Banco Ambrosiano che ha portato finora all'emissione di 3 mandati di cattura nei confronti dei dirigenti dello IOR, monsignor Marcinkus, Mennini e De Stroebel' nel quale è testualmente detto: « Il sostituto procuratore Pier Luigi Dell'Osso, pubblico ministero dell'inchiesta, si prepara a sottoporre ai giudici istruttori le altre richie-

ste di imputazione. Innanzitutto quelle nei confronti degli *ex*-amministratori e sindaco del Banco Ambrosiano, e dei funzionari più legati a Calvi. Per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta il codice penale prevede l'emissione obbligatoria del mandato di cattura. Si vedrà se i giudici decideranno di applicare così com'è la norma, mandando in carcere personaggi di spicco della finanza (nell'elenco degli *ex*-consiglieri ci sono Orazio Bagnasco, Giuseppe Prisco, Mario Valeri Manera, Carlo De Benedetti). O se la contestazione verrà « sfumata », tenendo conto che non c'è pericolo né di fuga né di inquinamento delle prove. Non è escluso che un'applicazione non vessatoria della legge possa dare il via a « semplici » mandati di comparizione. »;

qualche settimana fa negli ambienti giudiziari milanesi si era sparsa la voce dell'emissione di altri mandati di cattura per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta, uno dei quali nei confronti dell'ingegner Carlo De Benedetti e che questo provvedimento sarebbe stato bloccato dai vertici della Procura della Repubblica milanese con la giustificazione che sarebbe crollata la Borsa;

il provvedimento nei confronti del De Benedetti avrebbe trovato ulteriore giustificazione per il fatto che lo stesso, nella sua qualità di vice presidente del vecchio Banco Ambrosiano, avrebbe imposto a Roberto Calvi il riacquisto del pacchetto azionario in suo possesso e, non avendo il Calvi stesso la possibilità di farlo, si sarebbe messo d'accordo con il banchiere per convincere il dottor Carlo Pesenti ad accettare un fido dell'Ambrosiano di 100 miliardi, erogato al solo fine del riacquisto da parte del Pesenti delle azioni del De Benedetti, contribuendo in tal modo ad aggravare la pesantissima situazione della banca che era a sua perfetta conoscenza, fatto questo che configurerebbe sul piano oggettivo e soggettivo il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;

la circostanza della comparsa del ricordato articolo su di un giornale del

quale il De Benedetti è uno dei principali azionisti assume un particolare significato per le notizie sopra ricordate e sembra avere la vera e propria funzione di lanciare un « messaggio » destinato a condizionare l'operato e le decisioni dei magistrati milanesi affinché (come viene maliziosamente ipotizzato) « sfumino » la contestazione nei confronti del De Benedetti e non applichino « vessatoriamente » la legge che prevede, per le gravissime ipotesi di reato, la emissione obbligatoria del mandato di cattura;

non si capisce perché il De Benedetti dovrebbe essere trattato in maniera diversa rispetto a chi non ha santi né in Borsa né in paradiso —:

quale è la valutazione del ministro al riguardo, e se non ritiene di assumere iniziative per accertare, tramite una rigorosa inchiesta, il comportamento dei vertici della Procura della Repubblica di Milano anche al fine di chiarire se effettivamente « la Legge è uguale per tutti ».

(4-00473)

RISPOSTA. — L'interrogante ha sollevato dei dubbi sulla correttezza e l'imparzialità della procura della Repubblica di Milano nella trattazione del procedimento penale concernente le note vicende del Banco Ambrosiano.

Secondo non meglio precisate voci richiamate nell'interrogazione, i vertici della procura della Repubblica di Milano avrebbero bloccato l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti dell'ingegnere Carlo De Benedetti, preoccupati dal pregiudizio che ne sarebbe derivato per l'andamento dei corsi azionari.

Inoltre, la stessa procura della Repubblica sarebbe stata la destinataria di un tentativo di condizionamento operato attraverso la pubblicazione di un articolo di stampa a firma di Fabrizio Ravelli, apparsa sul quotidiano La Repubblica del 10 aprile 1987, quotidiano di cui il De Benedetti sarebbe uno dei maggiori azionisti.

A tale riguardo, si fa presente che le richieste della procura della Repubblica di Milano al giudice istruttore in ordine alla

posizione degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti del servizio esteri del Banco Ambrosiano, nonché in ordine alle vicende relative all'uscita del vicepresidente Carlo De Benedetti dalla compagine societaria della banca, sono state formulate il 28 ed il 31 marzo 1987 e, dunque, anteriormente alla pubblicazione sul quotidiano La Repubblica dell'articolo summenzionato.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

TASSI. — Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro. — Per sapere come mai agli agenti di custodia non siano ancora state pagate le somme dovute a seguito del nuovo trattamento economico, conseguito al nuovo « contratto » delle forze di polizia, quando ciò è già stato fatto per tutte le altre.

L'interrogante si chiede se questa è la nuova politica del nuovo Governo per la giustizia e per gli operatori del settore della giustizia. (4-00009)

RISPOSTA — Il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1987 n. 92, ha recepito le norme risultanti dall'accordo contrattuale del 19 febbraio 1987 per il personale della polizia di Stato, i cui benefici economici, di immediata operatività, si estendono agli appartenenti agli altri corpi di polizia e tra questi al personale del Corpo degli agenti di custodia, ai sensi dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Questo Ministero, per il tramite del competente ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, ha emanato con lettera circolare del 21 aprile 1987 n. 312621/31. le disposizioni esecutive relative all'adeguamento del trattamento economico in favore degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Il centro elaborazione dati ha provveduto ad aggiornare il trattamento economico corrente del personale militare dipendente, mentre le direzioni dei singoli istituti hanno incominciato ad effettuare la liqui-

dazione di quanto dovuto per il periodo pregresso a decorrere dal 1° gennaio 1986, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 150 del 1987.

Con successiva lettera circolare del 10 giugno 1987, n. 315108/1.1 sono state impartite le opportune direttive per l'applicazione del decreto legge 22 maggio 1987, n. 199 (poi reiterato con i successivi decreti legge 21-luglio 1987, n. 297 e 21 settembre 1987, n. 387) riguardante gli ulteriori benefici economici riconosciuti agli appartenenti alle forze di polizia, che sono stati già liquidati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

TASSI. — Al presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della sanità. — Per sapere che cosa intendano fare in relazione alla gravissima situazione del detenuto Giorgio Giuseppe, attualmente astretto presso la casa di detenzione di Alessandria, il quale è affetto da dolorosissimo morbo, per lo scivolamento (non eliminabile o riducibile nemmeno con intervento chirurgico) della IV e V vertebra lombare, si che egli necessita di continua assistenza e cure, che non possono essere date in altra casa di detenzione, diversa dal centro clinico di Parma. Nella casa di detenzione di Alessandria le celle di « infermeria » sono celle di « isolamento » con la porta blindata sempre chiusa, strettissime e tali da impedire quei pochi ma necessari movimenti che Giorgio Giuseppe deve fare periodicamente per sopravvivere. Egli necessita urgentemente di una T.A.C. effettuata in posizione eretta e verticale, non orizzontale come già, inutilmente effettuata, per evidenziare la gravità e il continuo aggravamento della malattia, ma, attualmente non appare possibile, e nemmeno prossima, stante la situazione di quel carcere. Già esimi clinici quali il professor Scopianza medico del carcere di Poggioreale hanno dichiarato la inguaribilità della

malattia di cui è affetto Giorgio Giuseppe, ma tali giudizi non sembrano essere sufficienti per il suo ricovero al Centro clinico di Parma, unico almeno parzialmente attrezzato per situazioni come quelle qui illustrate.

Si chiede quindi di sapere che cosa intendano fare i ministri interessati in merito, prima che la situazione precipiti ulteriormente. (4-00857)

RISPOSTA. — *Il detenuto Giuseppe Giorgio, nato il 6 marzo 1948 in Canicatti (Agrigento), ristretto presso la casa di reclusione di Alessandria, risulta affetto da lombosciatalgia acuta bilaterale con difficoltà alla deambulazione ed ipotrofia muscolare del quadricipite femorale sinistro, portatore di stampelle.*

In seguito ad una radiografia e TAC (tomografia assiale computerizzata) della colonna lombosacrale, eseguita in data 14 agosto 1986 e confermata in radiografia del 22 agosto 1987, è stata evidenziata sacralizzazione di L5, spondilosi di L4 con anterolistesi di L4 su L5. Sono stati, altresì, rilevati segni di spiccata contrattura e dolorabilità alla digitopressione delle ultime vertebre lombari.

Sottoposto il detenuto a numerose visite ortopediche, gli è stato consigliato busto ortopedico di sostegno e cicli di FKT. Le numerose terapie mediche a base soprattutto di FANS, alle quali il Giorgio è stato sotto posto, hanno ridotto solo parzialmente la sintomatologia.

In considerazione delle condizioni fisiche del detenuto e soprattutto della spiccata sintomatologia algica a carico del rachide lombosacrale, ribelle alle varie terapie mediche eseguite, l'ufficio competente di questo Ministero, con provvedimento del 27 agosto 1987, ha disposto il trasferimento del Giorgio presso il centro diagnostico terapeutico annesso alla casa di reclusione di Parma per ulteriori accertamenti e cure.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

TASSI. — *Al presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di*

grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere:

se sia loro nota la situazione determinata dall'attività di tale Del Vecchio e dei suoi complici per cui è istruttoria avanti al G.I. del tribunale di Verbania (dr. S. Tafuro) per contestata introduzione abusiva nel territorio nazionale di vetture di fabbricazione giapponese. La immatricolazione dei veicoli venne fatta regolarmente e ritualmente e detti veicoli tramite la distribuzione a mezzo di rivenditori inconsci dell'attività di « importazione » del Del Vecchio sono stati acquistati da privati cittadini. Questi, tra l'altro già proprietari e intestatari di detti veicoli se li son visti sequestrare perché « importati irregolarmente » e da anni non riescono ad ottenerne nemmeno la detenzione in uso previa cauzione (il che contrasta, tra l'altro con il principio costituzionale della presunzione di innocenza e con la normativa fondamentale dell'acquisto dei beni mobili in buona fede oltre a quello della già intervenuta e consumata usucapione e quindi della proprietà per titolo originario);

quali iniziative ritengano di poter prendere per ridare a questi cittadini l'integrità dei loro diritti, anche in merito all'acquisto delle vessate vetture e se ritengano che sia il caso di segnalare il fatto anche al Consiglio Superiore della Magistratura per quanto di sua competenza. (4-01254)

RISPOSTA. — *Il Procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Torino, ha comunicato che presso l'ufficio istruzione del tribunale di Verbania (Novara) pende procedimento penale a carico di Alberto Del Vecchio ed altri, imputati dei reati di associazione per delinquere, contrabbando pluriaggravato continuato, falsità in atti, violazione dei divieti economici e valutari, truffa aggravata ed altro.*

In particolare, il Del Vecchio è accusato di avere, in concorso con altri, illegalmente introdotto in Italia numerose autovetture di produzione o provenienza estera,

corredandole o facendole corredare di falsi documenti (carta di circolazione estera, certificato di conformità, processo verbale omologazione dati tecnici, bolla doganale, certificato di sdoganamento, ecc.) allo scopo di ottenere la immatricolazione in Italia degli autoveicoli contrabbandati.

Tale obiettivo è stato raggiunto poiché i funzionari della competente motorizzazione civile, indotti in errore dall'apparente regolarità formale della falsa documentazione loro prodotta, hanno rilasciato documenti di circolazione ideologicamente falsi perché riflettenti i falsi dati indicati sui documenti esteri e doganali italiani, prodotti per la immatricolazione in Italia delle autovetture in questione.

È stato, pertanto, disposto il sequestro di queste ultime, ancorché acquistate o possedute da terzi estranei ai citati fatti delittuosi. E ciò in applicazione dell'articolo 357 codice penale in relazione all'articolo 301, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1973, n. 43 trattandosi dell'oggetto del reato di contrabbando doganale per il quale è sempre ordinata la confisca. Il tribunale della libertà di Novara, in sede di riesame della misura cautelare adottata, ha confermato la legittimità del sequestro con analoga motivazione.

Numerose istanze di dissequestro, proposte da terzi acquirenti in buona fede, sono state motivatamente rigettate, non senza sottolineare che il principio della obbligatorietà della confisca per gli oggetti del contrabbando subisce deroga solo nell'ipotesi di cosa illegittimamente sottratta a terzi prima della consumazione del reato.

Nel caso in questione si versa, invece, in ipotesi per la quale il legislatore ha inteso considerare l'oggetto del contrabbando caratterizzato da intrinseca illecità, sì da togliere rilievo all'eventuale buona fede del terzo, estraneo al reato, che abbia acquistato la proprietà o altri diritti reali sul bene successivamente alla consumazione del reato stesso.

Quanto sopra premesso, risulta evidente che non sussistono le condizioni per iniziative di competenza di questo Ministero, concernendo l'interrogazione un provvedi-

mento giurisdizionale, insuscettibile di valutazione in sede disciplinare e nei confronti del quale sono approntati dall'ordinamento processuale appositi rimedi (riesame della misura cautelare dinanzi al cosiddetto tribunale della libertà, cui per altro gli interessati hanno già fatto ricorso; eventuale impugnazione alla Corte di cassazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame).

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

TEALDI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere — premesso

che la legge 8 novembre 1984, n. 752 reca norme per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliari, delle arti ausiliarie, delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea;

che tali norme prevedono che il riconoscimento deve essere effettuato in conformità dei criteri da determinarsi con decreto del ministro della sanità di concerto col ministro della pubblica istruzione e col ministro degli affari esteri da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della predetta legge;

che — se l'interrogante è correttamente informato — il ministro della sanità ha da tempo emesso il decreto in parola e pure da tempo tale decreto è stato firmato dal ministro della pubblica istruzione e che dal settembre 1986 è stato trasmesso al ministro degli affari esteri per la firma di competenza —:

quali motivi ostino alla firma dello stesso e quali tempi tecnici si reputano necessari per l'adempimento in parola.

(4-00402)

RISPOSTA. — Il decreto previsto dalla legge 8 novembre 1987 n. 752, contenente le disposizioni per l'applicazione della legge stessa, è stato emanato il 16 luglio 1986 dal ministro della sanità di concerto con il

ministro della pubblica istruzione e con il ministro degli affari esteri. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302.

L'emanazione e la pubblicazione del decreto sono state quindi portate a conoscenza di tutte le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero mediante comunicazione telegrafica di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: AGNELLI.

VALENSISE. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere se siano esatte le notizie relative ad una dismissione dell'azienda SNAM di Vibo Valentia Marina che sarebbe destinata alla vendita a privati con pericoli per i lavoratori attualmente occupati che temono che l'operazione di privatizzazione coincida con una riduzione drastica dei posti di lavoro che farebbe sentire i suoi effetti negativi in tutta la zona. (4-00091)

RISPOSTA. — L'ENI ha comunicato che risultano del tutto prive di fondamento le notizie relative ad una dismissione del cen-

tro SNAM-progetti di Vibo Valentia con vendita ai privati.

Al contrario la SNAM-progetti intende potenziare tale centro conferendogli piena autonomia operativa e trasformandolo in società per azioni. In tale società per azioni, che resterà nel settore progettazione, la SNAM-progetti si riserva di mantenere la maggioranza azionaria.

La trasformazione del centro in società per azioni, deliberata dalla giunta esecutiva dell'ENI in data 1 ottobre 1987, permetterà di partecipare in maniera fattiva e sostanziale allo studio ed alla realizzazione delle opere che si intendono sviluppare nel Mezzogiorno, in particolare nel campo infrastrutturale.

Allo stato attuale l'ENI ha auspicato inoltre che gli enti regionali del Mezzogiorno, prima fra tutti la regione Calabria, sottoscrivano una partecipazione azionaria nella società, concorrendo attivamente al suo sviluppo.

Il Ministro delle partecipazioni statali: GRANELLI.